

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

8.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Senatori Nocchi ed altri: Ammissione ai servizi convittuali e semiconvittuali negli istituti della istruzione tecnica e professionale (2223)	3	Bassanini ed altri: Ordinamento della professione di guida alpina (1989)	5
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3, 4	Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	5, 7, 9, 10
Brocca Beniamino, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	4	Bassanini Franco, <i>Relatore</i>	5, 9
Portatadino Costante, <i>Relatore</i>	3, 4	Portatadino Costante	7
Rallo Girolamo	4	Rossi di Montelera Luigi, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	9
Sangiorgio Maria Luisa	4	Willeit Ferdinand	7
Savino Nicola	3		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 12,35.

MARIA LUISA SANGIORGIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge senatori Nocchi ed altri: Ammissione ai servizi convittuali e semiconvittuali negli istituti dell'istruzione tecnica e professionale (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2223).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Nocchi, Tossi Brutti, Galeotti, Casoli e Spitella: « Ammissione ai servizi convittuali e semiconvittuali negli istituti dell'istruzione tecnica e professionale », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 gennaio 1988.

Comunico ai colleghi che la Commissione lavoro pubblico e privato ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Portatadino ha facoltà di svolgere la relazione.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Il mio sarà un intervento molto breve, signor presidente, perché, almeno per una volta, si può dire che la proposta di legge si illustri da sé.

Si tratta di prendere atto che le strutture esistenti, in molte circostanze, possono essere meglio utilizzate con l'ammissione ai convitti di studenti che frequentano scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore diversi da quelli cui i

convitti stessi sono annessi, in qualche modo scindendo la utilizzazione del convitto dalla sua collocazione presso un determinato istituto. L'annessione del convitto non comporta, infatti, in alcun modo una riserva garantita a favore degli studenti che frequentino quel preciso istituto.

Ovviamente, si considera condizione imprescindibile che l'ammissione di altri studenti non comporti maggiori oneri.

In conclusione, sollecito l'approvazione della proposta di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NICOLA SAVINO. Ritengo senz'altro che ci si possa esprimere positivamente sulla proposta di legge in esame, vorrei solo che fossero presi in considerazione alcuni fattori.

I collegi di cui la proposta si occupa hanno spesso amministrazione promiscua nel senso che il personale, è reclutato dal Ministero della pubblica istruzione, mentre i costi sono sostenuti dalle regioni nell'ambito dei programmi volti ad assicurare il diritto allo studio.

Vi sono, inoltre, istituti annessi ad aziende agricole o ad istituti scolastici alberghieri per i quali, anche per esperienza diretta — è molto difficile distinguere le amministrazioni del complesso che chiamiamo collegio, da quella del complesso che definiamo invece istituto scolastico con azienda. Mi spiego con alcuni esempi. Può accadere che derrate alimentari prodotte nell'ambito delle aziende agricole vengano poi consumate nel collegio, o che si svolgano esercitazioni per la formazione dei cuochi i cui

costi sono sostenuti dal ministero, attraverso la direzione generale competente per la formazione professionale. Tali costi, però, vengono a confondersi con i fondi messi a disposizione dalla regione perché i prodotti utilizzati per le esercitazioni confluiscono nelle cucine del collegio.

Stando così le cose, propongo sin d'ora, in via informale, l'introduzione di un comma aggiuntivo che preveda, d'intesa con il provveditorato agli studi o con il Ministero della pubblica istruzione, ispezioni, anche regionali, per la verifica della gestione dei fondi assegnati dalle regioni ai collegi. Ciò è tanto più necessario nel momento in cui si intende — a mio avviso giustamente — ampliare l'utenza di tali collegi.

MARIA LUISA SANGIORGIO. Ritengo che la proposta di legge al nostro esame rappresenti semplicemente la razionalizzazione di una situazione già esistente.

Mi sembra pertanto che non dovrebbero esservi difficoltà nel prendere atto della realtà, cercando da una parte di evitare inutili sprechi (derivanti da convitti o semiconvitti non completamente utilizzati) e dall'altra di rispondere all'esigenza di una revisione complessiva del funzionamento dei convitti e semiconvitti.

PRESIDENTE. Effettivamente ci troviamo in una situazione in cui vi è una sottoutilizzazione degli istituti di istruzione tecnica e professionale anche perché vi è una scarsa presenza di personale legato all'insegnamento, mentre vi è eccesso di domanda di forme convittuali all'interno di questo tipo di istituti. È quindi giusto razionalizzare il sistema.

Desidero però ricordare che in questo momento non dobbiamo complicare il problema che il provvedimento oggi al nostro esame cerca di risolvere. In tal senso invito i colleghi a non presentare emendamenti che potrebbero rendere inefficace la soluzione prospettata.

GIROLAMO RALLO. Desidero confermare che il gruppo del MSI-destra nazio-

nale voterà a favore del provvedimento in questione. Riteniamo, infatti, che non si tratti solo di razionalizzare la situazione esistente, bensì di venire incontro all'utenza vera e propria dei convitti di questi istituti tecnici e professionali. Con l'approvazione del provvedimento, altri giovani potranno usufruire dei servizi convittuali e semiconvittuali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Nel ringraziare i colleghi intervenuti, dichiaro di essere favorevole al mantenimento del testo trasmesso dal Senato.

Per quanto riguarda i punti specifici illustrati dai colleghi — che, ripeto, non ritengo debbano formare oggetto di emendamenti poiché siamo in presenza di una « leggina » che non intende inserirsi nell'ambito di una materia organica — propongo la presentazione di un ordine del giorno che solleciti il Governo ad avviare quel chiarimento delle forme ispettive cui si è riferito, soprattutto, l'onorevole Savino.

BENIAMINO BROCCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con quanto detto dal relatore, nel senso che sollecito anch'io l'approvazione del provvedimento nel testo trasmesso dal Senato, dichiarandomi fin d'ora disposto ad accogliere un ordine del giorno che prenda in considerazione i problemi sollevati dall'onorevole Savino.

Anche ad avviso del Governo la questione più generale dei convitti non può essere trattata in questa sede: se si entra nel settore dei controlli si interviene, sostanzialmente, sull'intera materia e non è questo l'oggetto del provvedimento che la Commissione sta esaminando.

PRESIDENTE. Poiché non è ancora pervenuto il prescritto parere della V Commissione, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge Bassanini ed altri: Ordinamento della professione di guida alpina (1989).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bassanini, Coloni, Motetta, Fincato, Bodrato, Violante, Aniasi, Rognoni, Biondi, Rodotà, Mattioli, Zolla, Alborghetti, Medri, Piro, Zaniboni, Rauti, Prisco, Fracanzani, Caveri, Cederna, Filippini Rosa, Anselmi, Breda, Soave, Testa Enrico, Tarabini, Andreis, Cima, Ceruti, Boato, Guerzoni, Masina, Tagliabue, Matulli, Ronzani, Mombelli, Ciabbarri, Angeloni, Strada, Orsini Gianfranco, Fronza Crepaz, Castagnetti Pierluigi, Agrusti, Zuech, Rebullà, Saretta, Serafini Massimo, Ferrandi, Palmieri, Paccetti, Gasparotto, Crippa, Migliasso, Azzolini, Bianchini, Mensurati, Grilli, Fachin, Schiavi e Pellicanò: « Ordinamento della professione di guida alpina ».

L'onorevole Bassanini ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCO BASSANINI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge n. 1989 è sottoscritta da colleghi di quasi tutti i gruppi parlamentari; è probabile che il mancato consenso di taluni di essi derivi dal fatto che non vi è stata, da parte nostra, la raccolta sistematica delle firme. Riteniamo, tuttavia, che la loro adesione possa manifestarsi nel corso della discussione.

Desidero, anzitutto, sottolineare che tale provvedimento mira ad affrontare una questione che si è posta con maggiore urgenza negli ultimi anni da quando, cioè, l'attività di guida alpina ha perduto l'originario carattere amatoriale o di integrazione di redditi derivanti agli operatori da altre attività.

Essa è divenuta una vera e propria professione ed è, quindi, doveroso il riconoscimento giuridico e la disciplina legislativa di tale attività e categoria.

Peraltro, assistiamo al recente ed evidente fenomeno di un forte incremento dell'attività alpinistica: l'aumento della richiesta e l'affidamento alle guide alpine

di escursionisti che per gite ed ascensioni sempre più impegnative necessitano della loro collaborazione, impone di prevedere adeguate garanzie di preparazione tecnica e professionale a tutela, innanzitutto, della incolumità degli alpinisti.

Poiché la materia è rimessa alla competenza legislativa regionale, noi proponiamo una legge-quadro che fissi principi ed indirizzi alla normativa regionale, perché riteniamo che sia proprio tale elemento istituzionale a rendere sempre più necessaria ed urgente la disciplina di tale professione. Ciò è necessario, sebbene temiamo vi possa essere il rischio che i criteri con i quali le regioni disciplinano tale professione siano diversi e differenti tra loro. Oltre alla professione, tale diversità può riscontrarsi nel riconoscimento della qualità dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività alpinistica.

La diversità di disciplina è un valore, dal punto di vista dell'ordinamento, che risponde al principio del riconoscimento dell'autonomia regionale a condizione che, attraverso una legge di indirizzo, si garantiscano regole e livelli minimi capaci di dare affidamento anche agli utenti dell'attività alpinistica.

Desidero precisare che la proposta di legge n. 1989 è stata predisposta — la stessa precisazione è contenuta nella relazione — sia con la collaborazione della presidenza dell'associazione guide alpine italiane (cui aderiscono oltre il 90 per cento delle guide in attività), sia del Club alpino italiano, l'ente pubblico associativo cui sono attribuiti per legge competenze e funzioni in materia alpinistica e che, in qualche modo, rappresenta gli utenti di tale attività. Si è trattato di una collaborazione preziosa, anche se della stesura definitiva del testo rispondono i deputati firmatari. È stato, invece, alquanto faticoso riuscire ad armonizzare i contrapposti interessi degli operatori e dell'ente rappresentante gli utenti. Si è riusciti, tuttavia, a realizzare tra i due soggetti associativi una comune convergenza di intenti.

L'attuale provvedimento prevede la costituzione di un vero e proprio ordine

professionale delle guide alpine, secondo le tradizionali regole che disciplinano l'esercizio di ogni altra professione, adattandole alla particolarità specifica di tale attività.

In particolare, l'articolo 3 propone di distinguere la professione, tenendo conto della realtà già esistente, in due diversi gradi (aspirante guida e guida alpina-maestro di alpinismo). Nei successivi articoli si precisano le caratteristiche della categoria in oggetto, le condizioni per l'iscrizione all'albo, per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione e per le attività di aggiornamento professionale. Si specificano, inoltre, i doveri delle guide alpine, l'organizzazione dei collegi regionali e di quello nazionale, al quale ultimo spettano funzioni di tenuta degli albi regionali e compiti di coordinamento delle attività dei collegi. Si stabiliscono, infine, le sanzioni disciplinari e si introducono disposizioni per quanto riguarda le scuole di alpinismo e le figure professionali minori, quali l'accompagnatore di media montagna. Sulla base dell'esperienza maturata, si è reso indispensabile per lo svolgimento dell'attività alpinistica, tale nuova figura ogni qual volta non siano richieste ascensioni su roccia e ghiaccio, nonché l'uso degli strumenti tipici di tale attività in senso stretto (corda, piccozza, ramponi, chiodi, eccetera).

Assimilabile alla figura dell'accompagnatore di media montagna è quella della guida vulcanologica, la cui attività non richiede particolari competenze tecniche che sono, invece, indispensabili per la guida alpina.

La disciplina contenuta nella proposta di legge al nostro esame dovrebbe applicarsi alle regioni a statuto ordinario, mentre per quelle a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano prevediamo che essa si applichi nei limiti dei rispettivi statuti. In particolare, per garantire livelli minimi di preparazione professionale uniformi sul territorio nazionale, riteniamo che le regioni a statuto speciale debbano definire le norme che le concernono in modo da armonizzarle con i programmi dei corsi di abilitazione e con i criteri delle prove d'esame

previsti dall'attuale testo per le regioni ordinarie.

La disciplina di tale professione, quindi, è rimessa alle regioni a statuto speciale nel rispetto della loro autonomia primaria, seguendo la norma di indirizzo in base alla quale il dettato delle norme dispositive deve armonizzarsi con quelle riguardanti il livello professionale delle guide alpine.

Per le ulteriori precisazioni che ho mancato di illustrare, dichiaro di rimettermi alla relazione scritta, cui è allegato un altro documento concernente la legislazione regionale vigente (almeno fino alla data di presentazione della proposta di legge n. 1989), dal quale emerge la necessità di una legge-quadro. Molte regioni, infatti, non hanno dettato disposizioni in materia, mentre alcune vi hanno provveduto in modo lacunoso e, comunque, non adottando criteri omogenei, come ad esempio, per quanto riguarda la determinazione dei requisiti professionali minimi per l'esercizio dell'attività. A tal fine la nostra proposta stabilisce norme particolarmente dettagliate. Per ciò che concerne l'abilitazione all'esercizio professionale si prevede che i relativi corsi ed esami siano regionali (tenuto conto, in tale materia, delle specifiche competenze), ma stabilendo che le funzioni di istruttore e le commissioni esaminatrici siano formate da guide alpine. A tal fine esse debbono aver conseguito il diploma di istruttore di guida, attraverso la frequenza a corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide, per garantire che l'abilitazione venga rilasciata sulla base, appunto, di criteri minimi ed uniformi. Ciò soprattutto per evitare che qualche regione (voglio riferirmi espressamente e quelle che hanno una minore tradizione alpinistica per ragioni geografiche e morfologiche), in futuro consideri il rilascio dell'abilitazione alla professione di guida un modo per affrontare il problema della disoccupazione giovanile, ignorando quali siano le reali esigenze di una professione basata sulla fiducia degli utenti; bisogna, infatti, tenere conto che è in gioco la loro incolumità fisica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

COSTANTE PORTATADINO. Signor presidente, onorevoli colleghi, sia pure brevemente vorrei richiamare alcune motivazioni alla base della proposta di legge oggi al nostro esame alla quale — credo solo per un disguido — manca tra quelle dei presentatori, la mia firma.

La ragione principale per la quale aderisco alla *ratio* del provvedimento è di carattere culturale. Esso, infatti, si inserisce all'interno di un disegno che un gruppo di deputati « Amici della montagna » sta perseguendo, soprattutto in Parlamento, al fine di valorizzare le risorse turistiche all'interno di una visione spirituale della montagna senza opporsi al suo sviluppo economico.

La situazione italiana è particolarmente favorevole allo sviluppo di questo tipo di realtà in quanto dispone di bellezze naturali di grande rilievo. Accanto a ciò, però, vi è il fatto che nel nostro paese vi è un'alta densità di popolazione che pone questioni di particolare delicatezza perché tutti sappiamo quanto l'esigenza del turismo in montagna abbia a volte inciso anche negativamente sull'equilibrio naturale delle aree che hanno subito sfruttamenti selvaggi.

Per questi motivi, la valorizzazione di un'attività tradizionalmente montanara, quale quella della guida alpina, deve essere riconosciuta a dignità di professione; si tratta di un tassello del mosaico ormai indispensabile per la difesa dell'integrità dell'ambiente montano al fine di salvaguardarne la fisionomia originaria.

La seconda ragione per la quale condivido il provvedimento in esame, è quella relativa alla sicurezza.

Ormai la stagione estiva è alle porte; tutti noi purtroppo leggeremo il ricorrente « bollettino di guerra » che annuncerà incidenti di montagna. Seppure ritengo molto importante non abbandonare quella visione romantica del rapporto tra uomo e natura, è necessario accettare il dato di fatto che la maggior parte degli

incidenti, salvo alcuni casi abbastanza rari di tentativi estremi di carattere sportivo, risalgono ad imprudenze dovute all'inesperienza di coloro che non hanno una sufficiente conoscenza della montagna e che, non essendo accompagnati, pongono a repentaglio la propria vita per lo più a causa delle condizioni atmosferiche o di un'attrezzatura insufficiente.

Per questo motivo, il contributo che la creazione della professione di guida alpina può dare allo sviluppo ed alla sicurezza del turismo in montagna, è essenziale; dobbiamo giungere ed estendere a quante più persone possibile il diritto di conoscere e apprezzare la montagna.

Vorrei, inoltre, sottolineare una forma di contemperamento prevista dalla proposta di legge, tra la necessità dell'istituzione della professione di guida alpina e la salvaguardia dell'attività del CAI che opera da molti anni per la preparazione sportiva. In questo senso mi riferisco all'articolo 20 del provvedimento laddove si prevede che il Club alpino conservi il diritto di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale, garantendo altresì agli istruttori dell'ente il mantenimento della qualifica di istruttori e l'esercizio della loro attività senza ricevere retribuzione. Ritengo questo un giusto riconoscimento al CAI per l'ormai secolare tradizione di divulgazione delle attività alpinistiche.

FERDINAND WILLEIT. Signor presidente, non posso che confermare quanto già detto dal relatore, onorevole Bassanini, in ordine al fatto che l'attività di guida alpina si sia ormai trasformata in una vera professione, e alla constatazione che vi è un forte incremento delle attività alpinistiche.

Sin dal 1978 la provincia dalla quale provengo ha approvato una legge che disciplina completamente e nel dettaglio l'attività di guida alpinistica, definendola come professione. È necessario, quindi, determinare anche con legge statale le modalità di esercizio dell'attività di guida alpina, al fine di uniformare la legislazione del Trentino-Alto Adige a quella

delle altre regioni a statuto ordinario che, come è noto, non hanno una competenza primaria, ma soltanto ripartita e concorrente.

Per quanto riguarda la proposta di legge in esame, devo dire che la normativa risulta estremamente dettagliata, lasciando alle regioni a statuto ordinario ristretti ambiti normativi. Soltanto una settimana fa, in Assemblea, si è svolto un dibattito in ordine alle riforme istituzionali. Da esso è emersa la necessità di concedere ampi spazi di autonomia agli enti locali perché solo così — si diceva — si potrà realizzare la repubblica delle autonomie.

Con il provvedimento in esame, invece, è mia convinzione che si disciplini troppo nel dettaglio materie che dovrebbero essere invece regolamentate da ciascuna regione. Tale normativa prevede, infatti, l'istituzione di alcuni enti, quali i collegi regionali e nazionale, o il riconoscimento del CAI, contrastando in questo modo proprio con quegli intendimenti ribaditi nel corso del dibattito cui accennavo e che con questa proposta di legge verranno ad intaccare la sfera di competenza propria delle regioni.

Per quanto riguarda le province autonome di Trento e di Bolzano, l'ordinamento nazionale prevede una competenza legislativa primaria stabilendo soltanto cinque limiti tra i quali quelli dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico e delle riforme economico-sociali. La proposta di legge disciplina una materia che, per quanto si possa considerare importante, anche se non vitale, non credo possa essere considerata nell'ambito dei limiti cui accennavo posti al potere legislativo delle regioni a statuto speciale. La mia convinzione è che il provvedimento dovrà essere circoscritto; forse non potrebbe neppure applicarsi alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome. Riconosco comunque che vi è un elemento che richiede una normativa uniforme in tutte le regioni: è rappresentato dalla necessità di assicurare l'incolumità delle persone che fanno escursioni in montagna. Tale sicurezza si collega, di

riflesso, al problema della preparazione minima delle guide alpine che deve essere assicurata.

Preannuncio che presenterò emendamenti all'articolo 25, che estende il provvedimento alle regioni a statuto speciale. Non voglio sollevare polemiche, ma — come già in passato molte altre leggi — l'articolo 25 della proposta in esame tra l'altro recita: « le disposizioni della presente legge si applicano nei limiti dei rispettivi statuti », riferendosi alle regioni a statuto speciale.

Tale disposizione può voler dire tutto e niente. A mio avviso non vuol dire niente. È chiaro, infatti, che gli statuti speciali sono leggi di rango costituzionale cui, quindi, una norma ordinaria non potrebbe derogare. Il limite costituito dagli statuti speciali esiste, pertanto, indipendentemente dal fatto che venga o meno stabilito nell'articolato del provvedimento in esame. Mi sembra, in sostanza, una inutile ripetizione.

Le proposte emendative che mi riservo di presentare nella sede opportuna, si riferiranno in particolare al secondo comma dell'articolo 25, laddove si prevede che i programmi dei corsi ed i criteri per le prove di esame per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina siano definiti in armonia con i programmi ed i criteri stabiliti a livello nazionale. Propongo, invece, che venga specificato quali norme possono essere applicate nelle province autonome e nelle regioni a statuto speciale.

Credo che nessuno dei presenti — e in primo luogo il relatore e presentatore, onorevole Bassanini — abbia interesse a distruggere ciò che si è fatto in determinate regioni.

Il nostro unico interesse è quello di migliorare in tutte le regioni, di fare ulteriori passi avanti, accrescendo la sicurezza di tutti coloro che vogliono andare in montagna.

Vorrei comunque che in futuro si dimostrasse maggiore sensibilità e rispetto per le autonomie regionali, anche per quelle a statuto ordinario.

Anche in questa proposta di legge (che sicuramente verrà approvata e diventerà legge dello Stato) io vedo, infatti, una limitazione delle competenze e della sfera di attività delle regioni a statuto ordinario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FRANCO BASSANINI, Relatore. Vorrei innanzitutto ringraziare i colleghi intervenuti in particolare il collega Portatadino che nella parte iniziale del suo intervento ha delineato il quadro di obiettivi e di valori più ampiamente di quanto abbia fatto io stesso nella relazione.

Come ha opportunamente sottolineato il collega Portatadino, questa proposta di legge va inquadrata in un disegno più generale auspicato, oltre che da me, da molti altri colleghi. Il complesso della nostra legislazione riguardante la montagna e le attività che vi si svolgono, va rimeditato cercando di valorizzare la peculiarità ed i valori di quelle aree, che hanno, sì, molti problemi, ma anche molte risorse. Risorse economiche, culturali, vorrei dire addirittura spirituali, che non vengono adeguatamente riconosciute e che una legislazione troppo uniforme — che segue un vecchio modulo culturale — non consente di sviluppare.

Vorrei ringraziare anche il collega Willeit per alcune osservazioni critiche su cui dovremo riflettere.

Non vorrei dover obiettare al collega Willeit che la Commissione affari costituzionali questa stessa mattina ha espresso parere favorevole sugli aspetti di costituzionalità della proposta.

Credo, però, che il richiamo di Willeit a riflettere sul rapporto con l'autonomia regionale vada accolto.

A mia volta vorrei sottolineare che si pone una delicata questione riguardante il rapporto tra l'autonomia regionale e altri tipi di autonomie, tra cui quella professionale.

La proposta di legge in esame può apparire di notevoli dimensioni, ma in

realtà gran parte delle sue norme sono destinate a disciplinare l'autorganizzazione e l'autogoverno della categoria professionale, così come si fa per altre professioni.

Credo che l'autonomia regionale, come qualsiasi autonomia pubblica, non possa essere intesa in modo da sopprimere altre forme di autonomia, che hanno diritto di esistere e di organizzarsi.

Per quanto riguarda, in particolare, l'autonomia delle regioni a statuto speciale, dotate di competenza legislativa primaria, questione che è stata sollevata anche in sede di Commissione affari costituzionali, credo si possa riflettere sull'articolo 25 della nostra proposta nel senso indicato dal collega Willeit. Si potrebbe, cioè, individuare esattamente quali disposizioni siano direttamente finalizzate a garantire il principio della tutela della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini, e che richiedano, pertanto, una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale. Su ogni altro punto, si potrebbe lasciare ampio spazio all'autonomia legislativa delle regioni.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Signor presidente, onorevoli commissari, il Governo esprime apprezzamento e parere favorevole riguardo alla proposta in discussione.

È senza dubbio indispensabile dare con questa futura legge (che assume le caratteristiche di legge-quadro) una regolamentazione a livello nazionale alla delicata materia, determinando in tal modo l'uniformità delle legislazioni nazionali.

La professione di guida alpina riveste grande valore per la salvaguardia dell'incolumità degli alpinisti, deve pertanto essere disciplinata nel modo più possibile unitario a livello nazionale (pur rispettando le autonomie delle regioni in materia di vigilanza e di organizzazione dei corsi), garantendo in particolare un livello uniforme per quanto riguarda le caratteristiche di preparazione necessarie per l'ammissione all'esercizio di tale attività.

Proprio allo scopo di consentire la libera circolazione delle guide tra regione e regione — sia pure entro i limiti previsti dalla proposta di legge — è necessario, evidentemente, garantire pari livelli di formazione e di professionalità.

Anche le norme relative alle retribuzioni devono essere concepite in modo da assicurare eguali condizioni alle guide che operino in regioni diverse da quella di provenienza. Mi riferisco, in particolare, all'esistenza di due diversi tipi di tariffe. Alcune, infatti, vengono fissate in relazione ad una determinata ascensione ed alla scelta di una determinata via, pertanto sono strettamente connesse al territorio; altre, invece, vengono calcolate a giornata. È evidente quindi che possono essere fissate in base a criteri unitari, anche per evitare possibilità di concorrenza tra guide operanti in regioni fini-

time. Ci sembra, al di là dei dettagli relativi alle competenze delle regioni a statuto speciale, che la proposta di legge in esame sia accoglibile. Naturalmente, il Governo si riserva di esaminare e di esprimere il parere sugli emendamenti preannunciati, nel corso dell'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO